

R.G. Nr. 1379/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Alessandro Di Tano, all'esito dell'udienza dell'08.10.2024 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta al Nr. 1379 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa da:

[REDACTED] (in proprio e nella qualità di genitore
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori **[REDACTED]** e **[REDACTED]**
[REDACTED] (Avv. Antonio Nardone)

- parte ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

- parte resistente contumace -

CONCLUSIONI: Come da note scritte conclusive autorizzate.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO



DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.03.2024 **[REDACTED]** e **[REDACTED]** **[REDACTED]** (in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori **[REDACTED]** e **[REDACTED]**) hanno chiesto: a) di “dichiarare gli stessi cittadini italiani”; b) di “ordinare al Ministero dell’Interno ... e per esso, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate nel ricorso, ivi provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti”. Con vittoria delle spese di lite.

A sostegno della propria domanda hanno dedotto quanto segue (cfr. l’atto introduttivo):

- i ricorrenti “sono discendenti diretti del Sig. ZAMPONI COSTANTINO, nato il 21/08/1878 a Falerone (Fermo)”;
- **[REDACTED]**, “deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana”, ha contratto matrimonio con “Nogueira De Almeida Benedicta”;
- dall’unione coniugale di **[REDACTED]** e **[REDACTED]** è nata la figlia “**[REDACTED]**” (in data 19.02.1910);
- **[REDACTED]** ha contratto matrimonio con “**[REDACTED]**”;
- dall’unione coniugale di **[REDACTED]** e **[REDACTED]** è nata la figlia “**[REDACTED]**” (in data 18/01/1947);
- **[REDACTED]** ha contratto matrimonio con “**[REDACTED]**”;
- dall’unione coniugale di **[REDACTED]** e **[REDACTED]** è nato il figlio “Daniel” (in data 26.04.1978);
- **[REDACTED]** ha contratto matrimonio con “**[REDACTED]**”;
- dall’unione coniugale di **[REDACTED]** e **[REDACTED]** sono nati i figli “Lorena” (in data 24.03.2012) e “Milena” (in data 14.02.2018).

IL MINISTERO DELL’INTERNO è rimasto contumace nel presente procedimento.

Ciò posto, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimento, giacché, preso atto della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr., in particolare l’estratto dell’atto di nascita di **[REDACTED]** rilasciato dal Comune di Falerone (FM); il certificato del matrimonio contratto da **[REDACTED]** con **[REDACTED]**, il certificato negativo di naturalizzazione; il certificato di nascita di **[REDACTED]**; il certificato di matrimonio contratto da **[REDACTED]** con **[REDACTED]**; il certificato di nascita di **[REDACTED]**; il certificato di matrimonio contratto da **[REDACTED]** con **[REDACTED]**).



con [redacted]; il certificato di nascita di [redacted]; il certificato di matrimonio contratto da [redacted] con [redacted] i certificati di nascita di Lorena Costa Chiteco e Milena Chiteco Costa).

In conclusione:

- il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento;
- deve, quindi, essere dichiarato il diritto di [redacted] al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*;
- le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda e delle questioni giuridiche e di competenza ad essa sottese.

PQM

Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

DICHIARA

preliminarmente la contumacia della parte resistente.

DICHIARA

la sussistenza in capo a [redacted] e [redacted] del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per tutte le considerazioni di cui in motivazione.

ORDINA

all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di Legge e di provvedere alle comunicazioni in favore delle Autorità consolari competenti.
Spese integralmente compensate tra le parti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.

Così è deciso ad Ancona, in data 09.10.2024.

Il Giudice

Dott. Alessandro Di Tano

